



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 DEL 09/03/2012

**OGGETTO: Rettifica ed integrazione determinazione dirigenziale n. 8 del 31.01.2012
Rideterminazione residui al 31.12.2011.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.

- Visto** che, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della S.T.O. dell'A.T.O. n. 3 – S.I.I. Messina, il Dirigente Responsabile di questa Segreteria ha piena autonomia amministrativa, tecnica e contabile-finanziaria, per l'esercizio delle funzioni proprie della S.T.O.;
- Vista** la deliberazione n. 2 del 10/08/2010, divenuta esecutiva a termini di legge, con la quale la Conferenza d'Ambito ha approvato relativi agli esercizi 2004-2009;
- Vista** la determinazione dirigenziale n. 8 del 08/01/2012, con la quale questa Segreteria ha provveduto al riaccertamento dei residui al 31.12.2011, ai sensi dell'art. 228, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Preso atto** dei rilievi verbali formulati dal Collegio dei Revisori dei Conti, nella visita effettuata in data 03 marzo, in ordine alla necessità di verificare i criteri di quantificazione degli impegni assunti per incarichi legali conferiti ai professionisti, tenendo conto dei minimi tariffari, degli abbuoni e degli acconti già corrisposti;
- Rilevato** dalla consequenziali attività di verifica svolta da questa S.T.O., che sulle parcelle presuntive fornite nel 2011 dall'Avv. Maurizio Igor Germanà per i giudizi instaurati con ricorso per decreto ingiuntivo dal Comune di Barcellona P.G. (rif. Determinazione dirigenziale n. 48 del 25/08/2010 – notifica d.i. 08/07/2010), dal Comune di Fiumedinisi (rif. Determinazione dirigenziale n. 63 del 05/04/2011 – notifica d.i. 05/04/2011) e dal Comune di Roccella Valdemone (rif. Determinazione dirigenziale n. 121 del 12/11/2010 – notifica d.i. 03/11/2010), introitate al prot. S.T.O. in data 29/12/2011, non si evincono con chiarezza gli elementi di calcolo concernenti l'applicazione dei minimi tariffari, dell'abbuono del 10% e della inclusione negli stessi degli acconti;
- Ritenuto** pertanto, di dover richiedere al legale sopra nominato la trasmissione delle parcelle presuntive relative ai giudizi in questione, complete delle indicazioni evidenziate dal Collegio dei Revisori e risultanti non adeguatamente specificate nei preventivi a suo tempo presentati dal suddetto professionista;
- Preso visione** delle parcelle presuntive per l'attività svolta fino al 31/12/2011 dal legale sopra citato in relazione ai giudizi su menzionati, opportunamente integrate delle indicazioni richieste, pervenute a questa S.T.O. in data 08/03/2012;
- Preso atto** che l'esame dei predetti preventivi evidenzia quanto segue:
- Opposizione a d.i. c/Comune di Roccella Valdemone: impegno n. 674/2011 assunto con determinazione dirigenziale n. 261 del 29/12/2011 pari ad € **2.188,24**, giusto

preventivo presentato in data 29/12/2012 dal professionista sopra nominato; Il suddetto impegno deve essere annullato, tenuto conto che l'importo rimodulato secondo i minimi tariffari e con l'applicazione dell'abbuono del 10% come da convenzione, risulta inferiore all'acconto già corrisposto, giusta determinazione dirigenziale n. 121 del 12/11/2010 ;

- Opposizione a d.i. c/Comune di Fiumedinisi: impegno n. 673/2011 assunto con determinazione dirigenziale n. 260 del 29/12/2011 pari ad € 6.120,07, giusto preventivo presentato in data 29/12/2012 dal professionista sopra nominato; il suddetto impegno deve essere ridotto di € 4.114,90, tenuto conto che l'importo rimodulato secondo i minimi tariffari e con l'applicazione dell'abbuono del 10% come da convenzione risulta pari ad € 3.877,17, da cui decurtare l'acconto di € 1.872,00, impegnato con determinazione dirigenziale n. 63 del 05/04/2011, per un totale complessivo di € 2.005,17;
- Opposizione a d.i. c/Comune di Barcellona P.G.: impegno n. 675/2011 assunto con determinazione dirigenziale n. 262 del 29/12/2011 pari ad € 3.032,06, giusto preventivo presentato in data 29/12/2012 dal professionista sopra nominato; il suddetto impegno deve essere ridotto di € 2.959,70, tenuto conto che l'importo rimodulato secondo i minimi tariffari e con l'applicazione dell'abbuono del 10% come da convenzione risulta pari ad € 1.944,36, da cui decurtare l'acconto di € 1.872,00, impegnato con determinazione dirigenziale n. 48 del 25/08/2010, per un totale complessivo di € 72,36;

Preso atto altresì, del contenuto della nota del 08/03/2011, trasmessa dal professionista in questione e assunta al prot. STO n. 522 del 09/03/2012, nella quale, su richiesta di opportuni chiarimenti da parte di questa S.T.O., sono stati rappresentati i motivi della differenza tra le parcelle presuntive dallo stesso presentate in data 29/12/2011 e quelle fatte pervenire in data 08/03/2012;

Constatato nello specifico, che la diversa quantificazione degli onorari e delle competenze al 31.12.2011, concernenti i giudizi sopra menzionati, è dovuta all'utilizzo di due diversi criteri per il calcolo presuntivo del valore delle controversie;

Rilevata l'opportunità di eliminare, per un importo complessivo di € 9.262,84, i residui passivi derivanti dalle seguenti prenotazioni di impegno fino alla concorrenza degli importi a fianco di ciascuna distintamente riportati, non essendo configurabili, per gli stessi, gli elementi qualificanti l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183, c. 1, del D.Lgs. 267/2010, tenuto conto delle parcelle presuntive rimodulate dal suddetto professionista in data 08/03/2012 e della mancato erroneo computo degli acconti previsti in sede di conferimento degli incarichi sopra riportati:

- D.D. n. 260/2011	prenotazione n. 673/2011	€ 4.114,90
- D.D. n. 261/2011	prenotazione n. 674/2011	€ 2.188,24
- D.D. n. 262/2011	prenotazione n. 675/2011	€ 2.959,70
Totale residui passivi da eliminare.....		€ 9.262,84

Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

Visto il vigente Ordinamento contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

Revocare in autotutela la determinazione dirigenziale n. 261 del 29/12/2010, con la quale è stato assunto al titolo 1, intervento cod. 101080300, cap. 17/00, prenotazione n. 674/2011 del

bilancio di esercizio 2011 l'impegno di € 2.188,24, nella considerazione che lo stesso è stato determinato su una parcella presuntiva erroneamente calcolata e senza tenere conto degli acconti già corrisposti al legale incaricato;

Dare atto

che, a seguito delle restanti operazioni di riaccertamento e rettifica indicate in premessa, si rende necessario procedere alla eliminazione dei seguenti residui passivi generati dalla gestione dell'esercizio 2011 per le motivazioni meglio illustrate in premessa:

Capitolo 17/00

- prenotazione n. 673/2011 € 4.114,90
- prenotazione n. 675/2011 € 2.959,70

Dare atto

che il presente provvedimento integra il contenuto della citata determinazione n. 8 del 31/01/2012, unitamente alla quale concorre alla formalizzazione dell'operazione complessiva di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2011 prescritta dal citato art. 228, c.3, del D.Lgs. 267/2000;

Riaccertare

ai sensi dell'art. 228, c. 3, del D.Lgs. 267/2000 e rimandare all'esercizio 2012 i residui passivi esistenti alla data del 31.12.2011, riportati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, secondo le seguenti risultanze finali:

- Residui attivi:

▪ Riaccertati (provenienti dalla gestione residui): € 4.297.247,41
▪ Accertati (provenienti dalla gestione di competenza): € 1.059.418,09

Totale complessivo € 5.356.665,50

- Residui passivi:

▪ Riaccertati (provenienti dalla gestione residui): € 4.614.723,65-
€ 103.761,69
€ 4.510.961,96
▪ Accertati (provenienti dalla gestione di competenza): € 653.842,07

Totale complessivo € 5.164.804,03

Trasmettere

copia del presente provvedimento al Signor Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di questa A.T.O. n. 3 S.I.I. di Messina;

Trasmettere

copia del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Messina per la prescritta pubblicazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA S.T.O.

Avv. Giuseppe Santalco

